



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE PRIMA**

In persona del Giudice, dott. Franca MANGANO, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3978 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, decisa con la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 152 del D.lgvo n. 194/2003 in relazione all'art. 10 del D.Lgvo n. 150/2011 all'udienza del 15.3.2018 e vertente

**TRA**

**ASSOCIAZIONE MEVALUATE Onlus (C.F. 97858990589)**, con sede in Roma, il persona del legale rappresentante p.t., Dott. Eduardo Mariotti

elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna, 40, presso lo studio Lipani Catricalà & Partners e rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Giorgio Mazzone e Carlo Edoardo Cazzato per procura in calce al ricorso

ricorrente

**CONTRO**

**GARANTE per la Protezione dei Dati Personali**, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

resistente

**OGGETTO:** impugnativa del provvedimento del Garante per la Privacy (art. 152 D.lgvo n. 196/2003)

**CONCLUSIONI:** come da verbale dell'udienza del 15.3.2018



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 152 D.Lgvo n. 163/2003 e depositato il 19.1.2017, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l'Associazione Mevaluate Onlus ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 488 del 24.11.2016 notificato alla ricorrente il 19.12.2016, con il quale è stato disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 154, comma 1, lett. d) del D.Lgvo n. 163/2016, il divieto di qualunque operazione di trattamento dei dati personali (presente e futura) effettuata dall'Associazione Mevaluate Onlus in connessione ai servizi offerti tramite l' 'Infrastruttura Immateriale Mevaluate per la Qualificazione Professionale', la cui proprietà intellettuale fa capo alla società di diritto irlandese Mevaluate Holding Ltd, in quanto ritenuta non conforme agli artt. 2,3,11,23,24 e 26 del Codice privacy.

A fondamento del ricorso, l'Associazione Mevaluate ha esposto di essere parte integrante del Sistema Mevaluate, che attraverso l'elaborazione di processi matematici quantifica la reputazione di individui, persone giuridiche ed enti, pubblici e privati, assegnando loro un 'Rating reputazionale'. Tale sistema si fonda sulla c.d. "Infrastruttura Digitale Mevaluate per la Qualificazione Reputazionale" accessibile dal web, dove gli interessati possono caricare su base volontaria i documenti afferenti il proprio profilo reputazionale, che, una volta creato, sarebbe accessibile ai soli associati di Mevaluate Onlus.

Ha esposto, altresì, che Mevaluate Holding, Mevaluate Italia s.r.l. e Associazione Mevaluate Onlus, con istanza in data 4.6.2015 e successive note, hanno interpellato il Garante al fine di valutare se le attività di raccolta e di trattamento dei dati connesse all'implementazione del Sistema Mevaluate, richiedesse l'autorizzazione ex art. 26 e/o il provvedimento di cui all'art. 27 del Codice. All'esito di una istruttoria che si è svolta con la richiesta di informazioni da parte dell'Autorità e la trasmissione di documenti da parte di Mevaluate, in data 24.11.2016, il Garante ha emesso il provvedimento impugnato.

Il Garante per la Protezione dei dati personali si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della impugnativa e confermando la illiceità dell'attività di trattamento dei dati personali effettuata dalla ricorrente in relazione ai principi fondamentali del Codice, sostanzialmente reiterando le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato.

All'udienza del 12.10.2017, fissata per la comparizione delle parti, il giudizio è stato rinviato per la discussione al 15.3.2018, ove la causa, esperita la discussione, esaminati gli atti di causa, è stata decisa con la lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.L'Associazione Mevaluate Onlus ha impugnato nel presente giudizio il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 488 del 24.11.2016 notificato



alla ricorrente il 19.12.2016, con il quale è stato disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 154, comma 1, lett. d) del D.Lgvo n. 163/2016, il divieto di qualunque operazione di trattamento dei dati personali (presente e futura) effettuata dall'Associazione Mevaluate Onlus in connessione ai servizi offerti tramite l' 'Infrastruttura Immateriale Mevaluate per la Qualificazione Professionale', in quanto ritenuta non conforme agli art. 2, 3, 11, 23, 24 e 26 del Codice privacy.

Tanto premesso, si osserva che l'associazione ricorrente è parte integrante del "Sistema Mevaluate Italia", la cui proprietà intellettuale fa capo alla Mevaluate Holding Ltd. , e che svolge un'attività di quantificazione del valore della reputazione di individui, persone giuridiche ed enti, pubblici e privati, assegnando loro un rating reputazionale. Tale sistema funziona attraverso l'elaborazione, mediante processi matematici, dei dati caricati su base volontaria dai diretti interessati, i quali a tal fine accedono dal web alla c.d. "Infrastruttura Mevaluate per la Qualificazione Reputazionale", caricando i documenti redatti da terzi e afferenti al proprio profilo reputazionale. Esso si propone di "rendere più efficaci i processi di valutazione e classificazione delle controparti (appaltatori e subappaltatori, fornitori, distributori, business partner, aspiranti dipendenti, dipendenti in forza e clienti) " incrementando il livello di fiducia nei singoli interlocutori e incentivando l'adozione di comportamenti virtuosi da parte di enti pubblici e privati, in tal modo ritenendo di poter realizzare "spazi negoziali più sicuri" che possano garantire maggiore trasparenza e certezza nelle relazioni interpersonali e di business, attraverso un servizio che, premiando i soggetti più meritevoli, contribuirebbe anche allo sviluppo di buone prassi presso i singoli operatori economici e alla promozione di più diffuse forme di legalità.

Pertanto, la Mevaluate Holding, con istanza del 4.6.2015 ha sottoposto al Garante un quesito per l'attuazione dei servizi Mevaluate - resi nel contesto di un Sistema complesso, rispetto al quale l'Associazione oggi ricorrente, si configura come titolare del trattamento, Mevaluate Italia opera come responsabile e i Consulenti Reputazionali come incaricati (artt. 28, 29 e 30 del D.Lgvo n. 196/2003)-, al fine di stabilire se tale attività fosse subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 26 Codice o alla disposizione dell'art. 27 del D.Lgvo n. 196/2003, e dopo una intensa istruttoria, con l'acquisizione di svariati documenti, il Garante ha disposto il divieto dell'attività Mevaluate con il provvedimento oggi impugnato.

Invero, le Autorizzazioni generali del Garante Privacy del 15.12.2016 n. 3 (Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di associazioni e fondazioni) e n. 7 (Autorizzazione al trattamento di atti giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici), richiamate dalla ricorrente, contengono gran parte dei principi generali utilizzabili per il caso all'esame. In particolare, consentono il trattamento dei dati personali da parte di associazioni e (fattispecie sovrapponibile al caso all'esame), 'quando la onlus si avvale della collaborazione di enti a scopo di lucro', estendono gli effetti dell'autorizzazione anche agli stessi (art. 2, comma 4 dell'Autorizzazione n. 3/2016); il trattamento dei dati giudiziari è consentito alle associazioni anche in relazione a rapporti di lavoro e al conferimento di incarichi professionali e/o prestazioni atipiche, sia con riguardo a figure apicali o in senso lato di gestione sia con riferimento alla



categoria dei lavoratori subordinati, intesa nella più ampia accezione (capo I, artt. 1 e 2 dell'Autorizzazione generale n. 7/2016).

Tuttavia, deve ritenersi che il Sistema Mevalute necessiti di un'autorizzazione specifica da parte dell'Autorità e che non possa sussumersi integralmente all'interno delle previsioni espresse dalle Autorizzazioni generali citate. Non tanto per i limiti indicati dagli stessi provvedimenti generali (per esempio, stretta connessione del trattamento alle finalità dell'associazione, in quanto previste anche dallo statuto e dal contratto collettivo; natura dei dati e riferibilità ai soli associati, tempi di permanenza del dato ecc.), quanto piuttosto per la complessità organizzativa e procedimentale del Sistema Mevalute e, soprattutto, per il rilievo economico del servizio erogato, in conseguenza dell'effetto che la misurazione della reputazione dei clienti/associati si propone di realizzare sulle relazioni economiche e commerciali e, più in generale, sul mercato, e del valore che tale prestazione assume anche nel rapporto tra singolo associato e associazione.

2. Ciò premesso, data la giurisdizione del giudice ordinario anche nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio dei compiti di autorizzazione attribuiti al Garante ( Cass., S.U. 14.4.2011 n. 8487), attesa la natura esclusiva dell'attribuzione al giudice ordinario da parte dell'art. 152 D.Lgvo n. 196/2003, che prescinde dalla considerazione della situazione soggettiva agita, si osserva che il primo e fondamentale motivo per il quale l'Autorità Garante esclude la liceità della piattaforma e del connesso trattamento dei dati personali che il Sistema Mevalute si propone di realizzare, consiste nella 'assenza di una idonea cornice normativa, rilevante ai sensi dell'art. 11 lett. a) del D.Lgvo n. 198/2003'.

Tale affermazione, anche se resa espressamente con riguardo alle persone fisiche interessate dal Sistema Mevalute, si articola in una serie di argomentazioni, che muovono essenzialmente dalla consapevolezza che il complesso sistema di raccolta e di trattamento di dati personali all'esame, sarebbe suscettibile di incidere pesantemente sulla rappresentazione economica e sociale di un'ampia categoria di soggetti, e che il 'rating' ottenuto potrebbe ripercuotersi sulla vita privata degli individui censiti, in quanto la 'reputazione' che si vorrebbe misurare, poiché strettamente correlata alle persone e alla loro proiezione sociale, risulta intimamente connessa alla loro dignità, elemento cardine della disciplina della protezione dei dati personali (art. 2 Codice e Cass., 8.8.2013 n. 18981).

In definitiva, i presupposti normativi invocati dalla ricorrente nei valori costituzionali di libertà di associazione e di sussidiarietà (art. 18 e 118 Cost.) nonché nei principi della legge delega 28.1.2016 n. 11, con particolare riferimento *'alla revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità regolate da una disciplina generale fissata dall'ANAC*



*con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e nella gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con il controllo di legalità;* (art. 1 comma 1 lett. uu), non sarebbero giudicati confacenti al controllo dell'Autorità, diversamente dai sistemi di accreditamento, riconosciuti, al momento, dall'ordinamento, i quali derivano da previsioni di legge che ne individuano espressamente presupposti e caratteristiche, quali il c.d. 'rating di legalità' o 'rating di impresa' di cui all'art. 83, comma 10 del D.Lgvo n. 50/2016.

Tale valutazione non appare condivisibile, sulla base dei principii generali dell'ordinamento. Infatti, non può negarsi all'autonomia privata la facoltà di organizzare sistemi di accreditamento di soggetti, fornendo servizi in senso lato 'valutativi', in vista del loro ingresso nel mercato, per la conclusione di contratti e per la gestione di rapporti economici. La realtà attuale, nazionale e sovranazionale, conosce diffusamente fenomeni di valutazione e di certificazione da parte di privati, riconosciuti anche a fini di attestazione di qualità e/o di conformità a norme tecniche. Del resto, lo stesso provvedimento impugnato afferma 'in via di principio, la legittimità dell'erogazione di servizi che possano contribuire a rendere maggiormente efficienti, trasparenti e sicuri i rapporti socio-economici'.

Ne consegue che la mancanza di una disciplina normativa istitutiva del 'rating reputazionale' proposto dalla ricorrente, analogo, per esempio, all'art. 83, comma 10 del D.Lgvo n. 50/2016 in relazione al c.d. rating di impresa, non comporta il difetto di liceità del Sistema Mevaluate. Esso, infatti, si avvale di uno schema negoziale di tipo associativo, per fornire un servizio di valutazione e di accreditamento a vantaggio dei consociati, perfettamente consono ai principii dell'autonomia privata, ai quali ben si adatta anche il richiamo a codici di condotta o di autoregolamentazione, che, per quanto ispirati a valori universali (Codice della reputazione universale), traggono la loro fonte esclusivamente dalle regole negoziali di libertà e di autonormazione.

3. Cionondimeno, l'estensione del servizio di rating reputazionale alle persone fisiche implica un più incisivo controllo della procedura di trattamento dei dati personali sotteso alla prestazione economica del Sistema, per il rilievo pubblicistico conseguente all'incisione di diritti fondamentali della persona, sinteticamente ascrivibili alla tutela dell'identità personale e della dignità, rispetto ai quali le disposizioni del Codice Privacy rappresentano il parametro di conformazione delle imprescindibili garanzie.

Dall'esame degli atti allegati e, segnatamente, del 'Regolamento interno dell'Associazione Mevaluate Onlus per l'accesso ai Servizi Mevaluate e per la loro utilizzazione (versione 8.1.2016); dalle Condizioni generali di fornitura dei servizi di certificazione reputazionale Mevaluate Italia s.r.l.; dalle risposte ai quesiti del Garante forniti da Mevaluate Onlus del 18.3.2016., risultano le linee generali della procedura di creazione dei profili reputazionali.



La procedura che conduce al rilascio di un Rating Reputazionale consta di quattro fasi : in primo luogo la creazione di un profilo reputazionale, mediante la c.d. "Infrastruttura Digitale Mevaluate per la Qualificazione Reputazionale", accessibile dal web, dove, su base volontaria gli interessati possono caricare i documenti redatti da terzi e afferenti al proprio profilo reputazionale, contenenti informazioni relative alle cinque componenti (penale, fiscale, civile, lavoro e impegno sociale e, per le persone fisiche, studi e formazione) che si ritengono rilevanti per la creazione di un profilo reputazionale, che, una volta costituito, sarà accessibile ai soli associati Mevaluate; successivamente la scelta di un Consulente Reputazionale, cui il singolo dovrà affidarsi nel processo di rilascio di un Rating Reputazionale, evidenziandosi che i Consulenti sono professionisti abilitati dall'ente di certificazione RINA Services s.p.a. e che, per disposizione statutaria, sono associati nella Mevaluate Onlus assieme agli utenti; quindi segue la certificazione del Profilo Reputazionale da parte del Consulente, il quale assolve ad una duplice funzione, poiché da un lato opera quale consulente della persona fisica o giuridica interessata e dall'altro è garante della correttezza e genuinità dei documenti inseriti su base volontaria; quarta e ultima fase è la pubblicazione del profilo reputazionale e relativo rating reputazionale, come già detto, accessibile soltanto agli associati.

Ciò posto, va verificata la corrispondenza della procedura al primo e fondamentale requisito di liceità del trattamento, consistente nella sussistenza del consenso dell'interessato, che si pretende esplicito, reso in forma scritta in ragione della natura del dato e liberamente determinato in relazione ad un trattamento chiaramente individuato (sia nella sua interezza sia in singole operazioni dello stesso) e previa l'acquisizione delle informazioni necessarie (artt. 23, 24, 26 e 13 D.Lgvo n. 196/2003).

Il Sistema Mevaluate, nel complesso, corrisponde a tale requisito di liceità, poiché tutte le attività di caricamento delle informazioni e di validazione e certificazione dei documenti sono soggette al consenso dell'interessato e alla volontarietà della sua azione. La sottoscrizione del vincolo associativo rende conoscibili i propri profili reputazionali a tutti i consociati, in una funzione di controllo reciproco che garantisce anche l'aggiornamento dei dati e dei profili reputazionali.

L'esame delle Condizioni generali di fornitura dei servizi di certificazione reputazionale Mevaluate Italia s.r.l. e della nota Mevaluate del 16.3.2016 in risposta alle Osservazioni del Garante ( punto 4M) non esclude tale requisito di liceità anche in relazione alla clausola contrattuale, che subordinerebbe la permanenza e/o la conclusione di un rapporto contrattuale (di lavoro, di prestazione d'opera, di appalto, di fornitura ecc.) all'adesione alla piattaforma Mevaluate e all'associazione che se ne avvale. Infatti, la libertà del consenso non appare pregiudicata da una clausola che non costituisce parte integrante del vincolo associativo, ma soltanto condizione accessoria del rapporto negoziale che intercorre tra due o più associati e la cui validità, dunque, è subordinata alla natura del rapporto contrattuale stesso. E' evidente, infatti, che una clausola siffatta, qualora effettivamente adottata, acquista un valore differente a seconda che riguardi la conclusione di un rapporto contrattuale di prestazione d'opera in relazione a figure professionali apicali o comunque dotate di poteri di gestione e/o di rappresentanza dell'ente ovvero acceda alla conclusione di un contratto di lavoro subordinato, avente ad oggetto prestazioni seriali o



meramente esecutive, situazioni per le quali può rilevarsi un profilo di illiceità, anche in relazione all'art. 8 St. Lavoratori. Si tratta, comunque, di una clausola eventuale e che non afferisce al rapporto associativo né costituisce un vincolo a carico degli associati.

4. Le censure al Sistema Mevaluate, viceversa, appaiono fondate in relazione agli effetti di circolazione e di conoscibilità dei dati personali relativi ai terzi, desumibili dai documenti prodotti, ivi compresi i documenti giudiziari. Trattandosi di soggetti terzi rispetto al vincolo associativo, infatti, la circolazione dei dati personali contenuti nei documenti prodotti dagli associati per la creazione del proprio profilo personale, avviene senza il loro consenso, così come la creazione di un 'profilo contro' desunto dai dati. Né costituisce idonea garanzia la possibilità per il terzo coinvolto di diventare socio, per inserirsi volontariamente nel circuito/processo informativo a fini di integrazione/correzione del proprio profilo, mediante una procedura di contraddittorio.

Questo aspetto costituisce una criticità del sistema che, benché l'Associazione ricorrente nelle sue note dichiara avere cessato ogni attività inerente il c.d. profilo contro limitatamente a chi non sia associato a Mevaluate onlus, giustifica la piena conferma del divieto irrogato dall'Autorità Garante con il provvedimento impugnato. Infatti, i dati personali di soggetti non iscritti alla piattaforma, ancorché tratti da documenti liberamente conoscibili (provvedimenti giudiziari, amministrativi, articoli di stampa, ecc.) verrebbero comunque elaborati per ottenere valutazioni autonome, che non poggiano sul consenso degli interessati. Né la finalità di sostegno alle relazioni di mercato in chiave di perseguita trasparenza o moralizzazione, essendo in definitiva una finalità economica, proprio in quanto legittima l'autonomia negoziale a disciplinare l'attività di trattamento dei dati, non può prescindere dal presupposto consensualistico, in mancanza di un fine di interesse pubblico prevalente.

D'altra parte, con riferimento a questo aspetto del Sistema, peraltro teorizzato nella previsione dei c.d. Profili contro o Black List, non sussistono nemmeno i requisiti di congruità e di necessità dei dati trattati, dal momento che il trattamento, riguardando soggetti non associati (salvo la loro successiva adesione a fini di contestazione), non poggerebbe su quella base associativa che costituisce la diretta destinataria del servizio, salvo l'auspicato beneficio riflesso e generalizzato sulla trasparenza degli scambi e del mercato.

Tuttavia, trattandosi soltanto di un segmento dell'attività posta in essere dal più ampio Sistema Mevaluate, la sua confermata illiceità non inficia il procedimento e l'organizzazione complessiva.

5. Fatta salva l'efficacia del divieto per tutte le attività direttamente o indirettamente riferibili al trattamento di dati personali di terzi, per il difetto, in primo luogo, del requisito fondamentale del consenso degli interessati, il provvedimento deve essere annullato. Gli ulteriori profili di censura, infatti, non appaiono condivisibili.



A cominciare dai dubbi relativi al sistema automatizzato di calcolo per la definizione del rating reputazionale. La validità della formula, infatti, riguarda il momento valutativo del procedimento, rispetto al quale sarà il mercato a stabilire l'efficacia e la bontà del risultato ovvero del servizio prestato dalla piattaforma. Del resto, l'adesione alla piattaforma da parte dei consociati comprende anche l'accettazione di un sistema automatizzato, che si avvale di un algoritmo, per la valutazione oggettiva di dati personali. A prescindere dalla idoneità di un sistema siffatto alla misurazione di aspetti della personalità suscettibili di valutazioni complesse e attinenti a situazioni dotate di notevole delicatezza, il presupposto di liceità consiste nella preventiva consapevolezza delle categorie utilizzate e della scala di valori codificata in relazione ai diversi profili o tipi di documenti conferiti. Circa l'affidabilità del sistema valutativo, la ricorrente ha richiamato certificati testologici e di validità, che la controparte non ha specificamente contestato.

D'altra parte, anche i criteri di congruità e di necessità dei dati risultano rispettati, posto che il sistema indica a priori le categorie rilevanti per la definizione dei profili e per l'attribuzione dei relativi rating. A tale riguardo il Regolamento interno generale illustra le cinque componenti del Rating Reputazionale, codificate nella forma A.A.A.100.100. L'ingente quantità dei dati conferiti non equivale ad un conferimento massivo ed indifferenziato, benché la finalità generale di profilazione del soggetto a fini di trasparenza e di affidabilità del mercato comporti il trattamento di numerosi dati e il loro continuo aggiornamento, anche per finalità di correzione e/o integrazione dei risultati di rating ottenuti.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza del sistema in ordine alla trasferibilità dei dati, anche se il progetto Mevaluate dimostra di conferire una grande attenzione a questo aspetto, gli interventi correttivi, qualora necessari, potranno essere disposti dall'Autorità Garante ai sensi dell'art. 154 lett. c) del D.Lgvo n. 196/2003, senza pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di trattamento nel suo complesso.

In conclusione, fermo restando il divieto di l'esercizio di tutte le attività connesse al trattamento dei dati dei soggetti non aderenti alla piattaforma e dunque terzi rispetto all'associazione ricorrente, il ricorso deve essere accolto.

Infatti, l'aspetto del sistema riconosciuto contrario ai principii fondamentali del Codice Privacy, primo fra tutti il principio consensualistico, non incide nello svolgimento dell'attività complessiva del Sistema, di cui, peraltro, in qualche modo, il profilo censurato smentirebbe la stessa configurazione associativa, che ne rappresenta una delle note più caratterizzanti. Né la



cessazione di tale parte dell'attività, inficerebbe il procedimento nel suo complesso, come dimostra anche la spontanea adesione manifestata dalle ricorrente.

6.La novità della questione e la condotta della ricorrente che, nelle note autorizzate depositate prima dell'udienza di discussione, ha dichiarato di avere cessato di propria iniziativa l'attività inerente i c.d. Profili Contro, relativi a soggetti non aderenti all'associazione, giustifica la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Roma, in persona del Giudice, dott.ssa Franca MANGANO, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ASSOCIAZIONE MEVALUATE ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., avverso il provvedimento n. 488/16 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 24.11.2016, così provvede:

- A) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento n. 488/16 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 24.11.2016, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del D.Lgvo 30.6.2003 n. 196, dichiarando l'efficacia del divieto disposto in ordine al trattamento dei dati personali effettuati dall'Associazione ricorrente tramite l'"Infrastruttura Immateriale Mevaluate per la Qualificazione Professionale", in relazione ad ogni attività inerente il c.d. Profilo Contro, riguardante soggetti terzi non associati a Mevaluate Onlus;
- B) Compensa le spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 15.3.2018

Il Giudice

*Dott.ssa Franca Mangano*

